

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

**Dal 1 gennaio 2025 hanno
inizio i controlli da parte
delle Autorità per verificare
gli obblighi previsti per
l'affissione del CIN.**

Ma di cosa parliamo?

Cos'è il CIN

- Si tratta del Codice Identificativo Nazionale, introdotto dal Decreto Legge n. 145/2023 (art. 13-ter) per identificare in maniera univoca le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.
- È obbligatorio per chi esercita attività di locazione turistica o breve, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale. L'assenza comporta sanzioni.
- L'obbligo di ottenere ed esporre il CIN parte dal 2 gennaio 2025.

Scopo del CIN

- **Rendere trasparente il mercato delle locazioni brevi e turistiche.**
- **Contrastare l'evasione fiscale.**
- **Regolamentare e uniformare l'esposizione delle attività ricettive e delle locazioni turistiche in tutta Italia.**

Come si richiede il CIN

- Tramite la piattaforma *Banca Dati Strutture Ricettive* (bdsr.ministeroturismo.gov.it) accedendo con SPID o CIE.
- Verifica i dati della struttura e invia l'istanza.
- Se la struttura non è presente nella BDSR, verifica di essere in regola con eventuali obblighi regionali.
- Se in regola ma non trovi la struttura, segnala tramite il modulo "*Segnala struttura mancante*" nella piattaforma.

Cosa accade dopo una segnalazione di “struttura mancante”

La Regione/Provincia competente verifica i dati, coinvolgendo l'utente se necessario.

Durante questa fase non si applicano sanzioni.

Esiti possibili:

- a) *Positivo*: viene rilasciato un CIN “verificato”.
- b) *Negativo*: rilascio del CIN precluso.
- c) *Nulla*: la piattaforma rilascia un CIN “non verificato” valido per annunci ed esposizione fino a completamento verifica.

Se la verifica finale è positiva, il CIN diventa “verificato”; se negativa, viene revocato.

Dove esporre il CIN

All'esterno dello stabile in cui si trova l'unità immobiliare o la struttura ricettiva, rispettando eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.

Il CIN deve essere presente in tutti gli annunci pubblicati (online e offline) e comunicati.

Deve garantire idonea visibilità al pubblico, rispettando eventuali regolamenti condominiali.

Possono essere usate modalità alternative al classico cartello, purché conformi agli obblighi regionali e all'art. 109 del *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.

Obblighi

- **Obbligo per chi ha il codice regionale/provinciale:**
È necessario ottenere ed esporre entrambi i codici (CIN e regionale/provinciale).
- **Obbligo per chi non ha il codice regionale/provinciale:**
Se il codice regionale/provinciale non è previsto, il CIN va richiesto comunque. Se il codice regionale/provinciale è obbligatorio ma assente, deve essere richiesto prima del CIN.
- **Esenzioni:** Attività a titolo gratuito (es. ospitalità religiosa no-profit) sono escluse. Libere donazioni dagli ospiti non compromettono la gratuità.
- **Agriturismi:** Devono richiedere il CIN, anche se non esplicitamente inclusi nelle normative regionali, per garantire trasparenza e sicurezza.